

PROCEDURA APERTA
per l'affidamento dell'appalto di

**SERVIZIO DI LEASING FINANZIARIO MOBILIARE E/O MUTUO
CHIROGRAFARIO**

CUP: D26G15000830005

Numero Gara 6142001
CIG 6368288D7E

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Responsabile del procedimento Paolo Parisotto

Art. 0. INQUADRAMENTO

L'Amministrazione Comunale della Città di Sanremo ha avviato un processo di complessiva riorganizzazione delle attività afferenti la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati ed a tal fine ha approvato il progetto preliminare in conformità al disposto di cui al D. Lgs. 163/2006, all. XXI, dando mandato alla controllata AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. (nel proseguo AES S.r.l.) di provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31 marzo 2015 è stato approvato l'atto di indirizzo che prevede l'affidamento alla AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. dei servizi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con la esclusione delle fasi di smaltimento, e di pulizia ed igiene del suolo.

Il Consiglio di Amministrazione di AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. del 3 aprile 2015 ha analizzato il "Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani del Comune di Sanremo" redatto dalla Società all'uopo incaricata e tale progetto, unitamente al quadro economico pluriennale, è nella fase di valutazione da parte della Amministrazione Comunale ai fini della formulazione del Contratto di Servizio.

Contemporaneamente è stata avviata la fase di progettazione esecutiva sulla scorta delle approfondite indagini territoriali in corso.

La scrivente stazione appaltante AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. deve pertanto dotarsi, in tempo utile per l'affidamento dei servizi, degli specifici veicoli necessari per la raccolta dei rifiuti e la pulizia del suolo che sono oggetto di separata procedura di gara per la individuazione dei fornitori.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Al momento dell'avvio della presente procedura di appalto il Comune di Sanremo non ha ancora deliberato, in via definitiva, in merito all'affidamento alla scrivente Stazione Appaltante del ciclo integrato dei rifiuti.

Si informano pertanto i concorrenti che si darà luogo all'apertura dei plichi pervenuti, unicamente dopo che sia stato deliberato l'affidamento alla scrivente Stazione Appaltante del ciclo integrato dei rifiuti.

Conseguentemente ciascun concorrente, con la presentazione dell'offerta, dichiara espressamente:

- a) di essere a conoscenza che l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi è subordinata all'adozione, da parte del Comune di Sanremo, di deliberazione consiliare portante l'assegnazione dei servizi in parola alla scrivente Stazione Appaltante; tale provvedimento dovrà essere reso noto all'offerente entro 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta; in caso contrario la proposta perderà di efficacia a tutti gli effetti e nulla sarà dovuto all'offerente a nessun titolo;
- b) che nulla avrà a pretendere, per qualunque motivo, anche a titolo di rimborso delle spese di partecipazione, nel caso in cui la presente procedura sia, in tutto od in parte, sospesa, annullata, posticipata o revocata per effetto delle determinazioni del Comune di Sanremo;
- c) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione del presente appalto solo a seguito dell'espletamento, con esito positivo, delle procedure di gara relative all'acquisto degli automezzi ed attrezzature cui il presente servizio di leasing finanziario mobiliare e/o mutuo chirografario è finalizzato.

Si precisa che la scelta tra la formula del leasing finanziario e quella del mutuo chirografario, resta in esclusiva facoltà della stazione appaltante, in relazione alle scelte strategiche aziendali ed in coerenza con i criteri di economicità e convenienza, che potranno formarsi anche nel corso del procedimento di gara.

Con la presentazione dell'offerta i concorrenti si impegnano alla accettazione delle disposizioni e condizioni contenute nel presente documento e negli atti a questo allegati.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Leasing finanziario mobiliare

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di un servizio di leasing finanziario mobiliare di durata di anni 5 (cinque) per l'acquisto di mezzi per la raccolta rifiuti e pulizia del suolo di cui in Premessa.

L'importo indicativo globale in valore capitale posto a base di gara per ciò che concerne il servizio di leasing finanziario è pari a EUR 5.633.041,00 (cinquemilioniseicentotretatremilazeroquarantuno/00) oltre IVA nella misura di legge, distinto nei 6 (sei) lotti riportati nella tabella che segue con indicazione di tutti gli elementi descrittivi ed economici.

Mutuo chirografario

In alternativa al servizio di leasing finanziario è richiesta e può essere offerta una proposta di mutuo chirografario di durata minima di 60 mensilità e massima di 84 mensilità comprensive di una annualità di preammortamento con riconoscimento di garanzia costituita dalla canalizzazione dei flussi finanziari derivanti dalla attività in concessione.

In tale ipotesi il valore lordo dei beni e l'importo del mutuo è pari al valore lordo dei beni ammontante a € 6.872.310,02 (semilioniottocentosettantaduemilatrecentodieci/02)

**Capitolato Speciale di Appalto per la fornitura del servizio di leasing
finanziario e/o mutuo chirografario**

			IMPORTO UNITARIO	UNITA'	ACQUISTO PREVISTO	UNITA'		IMPORTI A BASA DI GARA	
						MIN	MAX	MINIMO	MASSIMO
LOTTO 1									
1.1	Compattatore posteriore 25 mc	€	149.364,00	5	€	746.820,00	2	5	€ 298.728,00 € 746.820,00
1.2	Compattatore posteriore 16 mc	€	121.025,00	7	€	847.175,00	7	10	€ 847.175,00 € 1.210.250,00
1.3	Compattatore monoscocca 10 mc	€	102.750,00	2	€	205.500,00	2	4	€ 205.500,00 € 411.000,00
1.4	Compattatore monoscocca 8 mc	€	101.350,00	6	€	608.100,00	6	6	€ 608.100,00 € 608.100,00
1.5	Minilavacassonetti acqua calda	€	115.320,00	1	€	115.320,00	1	2	€ 115.320,00 € 230.640,00
					€ 2.522.915,00			€ 2.074.823,00	€ 3.206.810,00
LOTTO 2									
2.1	Costipatore bi-vasca 5+2 mc	€	79.050,00	5	€	395.250,00	5	7	€ 395.250,00 € 553.350,00
2.1 bis	Costipatore 7 mc standard	€	70.650,00	4	€	282.600,00	4	6	€ 282.600,00 € 423.900,00
2.2	Costipatore 7 mc vetro	€	72.650,00	2	€	145.300,00	2	3	€ 145.300,00 € 217.950,00
2.3	Costipatore 5 mc	€	49.800,00	8	€	398.400,00	5	9	€ 249.000,00 € 448.200,00
2.4	Satellite vasca 5 mc	€	39.800,00	4	€	159.200,00	4	8	€ 159.200,00 € 318.400,00
2.5	Satellite vasca 3 mc	€	23.170,00	1	€	23.170,00	1	3	€ 23.170,00 € 69.510,00
					€ 1.403.920,00			€ 1.254.520,00	€ 2.031.310,00
LOTTO 3									
3.1	Spazzatrice autocarrata 6mc	€	166.242,00	1	€	166.242,00	1	2	€ 166.242,00 € 332.484,00
3.2	Spazzatrice idrostatica 4 mc	€	146.500,00	2	€	293.000,00	2	2	€ 293.000,00 € 293.000,00
3.3	Spazzatrice idrostatica 2 mc	€	97.500,00	1	€	97.500,00	1	2	€ 97.500,00 € 195.000,00
					€ 556.742,00			€ 556.742,00	€ 820.484,00
LOTTO 4									
4.1	Ciclocarri a vasca per NU	€	19.000,00	15	€	285.000,00	15	20	€ 285.000,00 € 380.000,00
4.2	Ciclocarri elettrici 3 ruote per NU	€	8.000,00	3	€	24.000,00	3	4	€ 24.000,00 € 32.000,00
4.3	Ciclocarri elettrici per NU con attrezzatura lavaggio a pressione	€	25.500,00	3	€	76.500,00	3	4	€ 76.500,00 € 102.000,00
4.4	Ciclocarri elettrici per NU	€	23.500,00	3	€	70.500,00	3	4	€ 70.500,00 € 94.000,00
4.5	Ciclocarri a pianale	€	15.000,00	4	€	60.000,00	2	3	€ 30.000,00 € 45.000,00
4.6	Autocarro a pianale con sponda elevatrice	€	34.150,00	3	€	102.450,00	1	2	€ 34.150,00 € 68.300,00
4.7	Autocarro a pianale con sponda elevatrice	€	47.250,00	1	€	47.250,00	1	2	€ 47.250,00 € 94.500,00
					€ 665.700,00			€ 567.400,00	€ 815.800,00
LOTTO 5									
5.1	Cisterna lavastrade > 4.000 litri	€	133.220,00	1	€	133.220,00	1	1	€ 133.220,00 € 133.220,00
5.2	Cisterna lavastrade > 3.000 litri	€	111.320,00	1	€	111.320,00	1	1	€ 111.320,00 € 111.320,00
					€ 244.540,00			€ 244.540,00	€ 244.540,00
LOTTO 6									
6.1	Canali-jet spurgo caditoie	€	239.224,00	1	€	239.224,00	1	1	€ 239.224,00 € 239.224,00
					€ 5.633.041,00			€ 4.937.249,00	€ 7.358.168,00

I suddetti beni mobili saranno scelti dalla stazione appaltante a seguito di apposite procedure di gara con le quali verranno individuati i relativi fornitori.

La stazione appaltante non assume alcun impegno circa l'ammontare effettivo dei capitali da finanziare, che potranno essere fissati, per ciascun lotto, solo al momento della definitiva aggiudicazione delle relative gare di fornitura applicando agli importi suddetti i ribassi offerti dalle ditte aggiudicatrici per i singoli lotti, per cui gli importi sopra riportati sono puramente indicativi.

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D. Lgs 163/2006 in favore del concorrente/i che avrà/avranno offerto lo spread percentuale annuale inferiore.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche se alla procedura di gara abbia partecipato un solo concorrente.

Il servizio dovrà essere effettuato in conformità al Bando di gara, al Capitolato e al disciplinare.

E' ammessa variante potendosi presentare offerta sia per la fornitura del servizio di leasing finanziario, sia per la concessione di mutuo chirografario.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E PERIODICITA' DEI CANONI

Leasing finanziario mobiliare

Il contratto di locazione finanziaria avrà durata di anni 5 (cinque), pari a 60 (sessanta) mesi dalla data del verbale di consegna di ciascun bene.

I canoni del leasing sono anticipati, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, in numero complessivo pari a 60 (sessanta) con decorrenza al primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del verbale di presa in consegna di ciascun bene.

Analoga decorrenza avranno le quotazioni sulla base di quanto indicato nel modello offerta allegato.

Mutuo chirografario

Il contratto di mutuo eventuale dovrà avere durata non inferiore a 60 mensilità e non superiore a 84 mensilità, entrambe comprensive di una annualità di preammortamento.

La restituzione del mutuo dovrà avere periodicità trimestrale.

Art. 3 – QUOTA DI RISCATTO

Leasing finanziario mobiliare

La stazione appaltante si riserva la facoltà alla fine del periodo contrattuale di riscattare i beni oggetto del contratto di leasing con il solo pagamento della quota di riscatto.

La quota di riscatto al termine del contratto di locazione finanziaria è determinata in misura fissa pari all' 1 % (unopercento) del valore capitale iniziale (pari al costo dei beni al netto dell'IVA per come verrà determinato dalla separata gara di fornitura).

Mutuo chirografario

Nella opzione di concessione di mutuo questo articolo non è applicabile; i beni dovranno risultare nella piena proprietà della Stazione Appaltante con cancellazione di ogni iscrizione contraria allo scadere del contratto di mutuo, senza alcun onere secondario od aggiuntivo.

Art. 4 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Leasing finanziario mobiliare

La società di leasing aggiudicataria, dovrà formulare, prima della stipula del contratto, il proprio piano di ammortamento a quote anticipate costanti (tipo francese) per tutta la durata contrattuale. Il piano dovrà tener conto di tutte le condizioni inserite nel presente capitolato ed in particolare della durata del contratto, della periodicità dei canoni del tasso di interesse applicato e dello spread offerto in sede di gara.

Per quanto riguarda il tasso di interesse verrà considerato l'EURIBOR 3 MESI, maggiorato dello spread offerto, rilevabile dal quotidiano "IL SOLE 24 ORE", del secondo giorno lavorativo precedente alla stipula del contratto.

Sono inoltre a carico della Società di leasing la conclusione con i fornitori individuati dalla stazione appaltante, dei contratti di compravendita dei beni oggetto di leasing.

Mutuo chirografario

Nella opzione di **mutuo chirografario** allo stesso modo l'aggiudicatario dovrà formulare, prima della stipula del contratto, il proprio piano di ammortamento a quote costanti (tipo francese) – periodicità trimestrale – per tutta la durata contrattuale. Il piano dovrà tener conto di tutte le condizioni inserite nel presente capitolato ed in particolare della durata del contratto, della periodicità dei rimborsi del tasso di interesse applicato e dello spread offerto in sede di gara.

Per quanto riguarda il tasso di interesse verrà considerato l'EURIBOR 3 MESI, maggiorato dello spread offerto, rilevabile dal quotidiano "IL SOLE 24 ORE", del secondo giorno lavorativo precedente alla stipula del contratto.

In sede di offerta dovrà essere formulata anche la quotazione per un CAP rate, sia con pagamento in unica soluzione che con pagamento dilazionato, assumendo la formula del tasso variabile con CAP rate, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto di mutuo e per tutta la durata dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di esercitare, alla sottoscrizione del contratto, l'opzione di tasso variabile oppure di tasso variabile con CAP rate, secondo valutazioni di economicità e prudenza gestionale, a suo insindacabile giudizio.

Art. 5 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico della stazione appaltante:

Leasing finanziario mobiliare

- a. la ricezione dei beni in consegna sottoscrivendo il verbale di consegna e collaudo solo dopo averne accertato la loro perfetta funzionalità, l'assenza di vizi o difetti e la conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie;
- b. l'uso diligente dei beni, assumendo nei confronti dell'intermediario aggiudicatario tutti i rischi connessi all'installazione, uso, custodia, conservazione, assicurazione, manutenzione, distruzione, furto o perdita di tali beni inclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente a terzi;
- c. Il pagamento dei canoni periodici. Tale pagamento non potrà essere sospeso o ritardato neppure in presenza di mancata utilizzazione o impossibilità di godimento dei beni, essendo l'intermediario aggiudicatario responsabile unicamente dell'erogazione dei servizi finanziari. Ogni pretesa o eccezione connesse all'utilizzo o al funzionamento dei beni dovranno essere fatte valere in separata sede nei confronti del fornitore aggiudicatario;
- d. la manutenzione ordinaria e straordinaria che verrà eseguita direttamente o tramite ditte specializzate, anche con contratti di garanzia e manutenzione aventi durata minima di 36 mesi (o superiore offerta dai fornitori) come da CSA predisposto per la procedura di gara riguardante la fornitura, consultabile sul profilo della Stazione Appaltante;
- e. gli oneri assicurativi.

Mutuo chirografario

nel caso della opzione di mutuo chirografario l'impegno è riferito al pagamento con periodicità trimestrale delle rate sino alla estinzione del debito sulla base del piano di ammortamento del mutuo;

Art. 6 – ESTENSIONE DEL CONTRATTO

Leasing finanziario mobiliare

Come rilevabile all'Art. 0 – Inquadramento:

[In ragione sia della complessiva riorganizzazione dei servizi di gestione del ciclo dei rifiuti e delle attività afferenti il decoro cittadino, sia della contemporaneità in cui è necessario operare per le fasi di progettazione esecutiva e di espletamento delle procedure di gara per la fornitura, per ciascuna tipologia di veicoli è indicata una fornitura minima iniziale ed una fornitura opzionale successiva con le modalità in appresso indicate]

e 1 – Oggetto dell'appalto:

[Rimane inteso che la Stazione Appaltante ha facoltà di determinare, a suo insindacabile giudizio, il numero di veicoli da acquistare, anche in diminuzione del numero minimo, per ciascuno dei lotti sopra indicati, senza che i concorrenti, anche quando aggiudicatari, possano in materia avanzare qualsivoglia pretesa. Ciò in quanto la coincidenza temporale tra le procedure di cui alla presente gara e gli approfondimenti propri delle progettazione esecutiva dei servizi, potrebbe far riconsiderare le caratteristiche di alcuni veicoli (dimensioni, portata, numero di assi e simili) redistribuendo presumibilmente all'interno di ciascun Lotto, le tipologie di veicoli)] [AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. si riserva l'opzione, nei confronti della Impresa aggiudicataria, di ordinare ulteriori mezzi con i relativi contratti di estensione di garanzia, alle medesime condizioni fino al numero massimo di unità complessive descritte per ciascun SUB-LOTTO, ciascuno incrementabile del 20% con arrotondamento alla unità superiore. Tale facoltà potrà essere esercitata nei 36 mesi successivi all'aggiudicazione relativa ai veicoli oggetto della presente gara.]

del Capitolato Speciale di Appalto per la fornitura di veicoli speciali per la raccolta domiciliare dei rifiuti e la pulizia del suolo, consultabile sul profilo della Stazione Appaltante, la stessa si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare alle medesime condizioni dell'aggiudicazione l'importo previsto nel presente capitolato nella misura massima derivante dalla applicazione del parallelo CSA relativo alle forniture sino alla concorrenza dell'importo massimo indicato nella tabella di cui all'art. 1.

In questo caso dovrà essere ridefinito un piano di ammortamento sulla base della durata finanziaria residua del contratto, ovvero stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni di aggiudicazione e con eguale durata.

Mutuo chirografario

Quanto sopra non si applica alla opzione di mutuo chirografario essendo necessaria eventualmente una nuova e separata concessione di mutuo.

ART.7 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni derivanti dalla aggiudicazione del presente appalto.

La prestazione oggetto del contratto non potrà essere oggetto di subappalto né il relativo contratto ceduto, anche parzialmente, ad altra società senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante che potrà in ogni caso opporre rifiuto senza obbligo di motivazione.

ART. 8 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è regolata dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 ed è di volta in volta formalizzata con espressa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, da rilasciarsi a seguito di formale istanza contenente l'indicazione del soggetto cessionario.

La cessione non avrà effetto alcuno se il cessionario non avrà sottoscritto dichiarazione, rilasciata da soggetto munito di idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali ed in particolare delle modalità e dei tempi di pagamento previsti. Saranno nulle eventuali clausole che prevedano condizioni difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 9 – ASSICURAZIONI

I beni oggetto del contratto di leasing finanziario e/o di mutuo chirografario sono garantiti dalle polizze assicurative in essere od in corso di stipula presso la stazione appaltante.

In particolare detti contratti prevedono tra l'altro la copertura assicurativa in caso di:

Incendio: di fabbricati e pertinenze di proprietà o in uso, affitto, comodato, concessione o conduzione in capo alla Stazione Appaltante, di qualunque bene in uso (attrezzature o impianti);

Furto: di qualunque bene in uso allocato all'interno di fabbricati e pertinenze di proprietà o in uso, affitto, comodato, concessione o conduzione in capo alla Stazione Appaltante;

RC Generale per danni cagionati alle apparecchiature che la stazione appaltante ha in uso;

Incendio e furto: dei beni oggetto del contratto di leasing finanziario e/o del mutuo chirografario;

RC secondo quanto prescritto dalla normativa in materia di assicurazione dei veicoli a qualunque uso adibiti;

RCT e RCO generali della Stazione Appaltante

ART.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi:

- a. mancato rispetto del divieto di subappalto o cessione del contratto o cessione di crediti effettuata senza l'osservanza delle prescrizioni contrattuali;
- b. grave ovvero ripetuta negligenza o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c. nel caso di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'intermediario aggiudicatario
- d. mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;
- e. mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- f. ogni altra ipotesi prevista dalla normativa di gara e/o dalle norme di legge o di regolamento pro tempore vigenti.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante procede all'incameramento dell'intera cauzione definitiva e l'Appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. per effetto della risoluzione stessa, anche in misura maggiore alla cauzione.

Le parti convengono che la Stazione appaltante possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.

A seguito della risoluzione, la Stazione Appaltante procede all'affidamento dell'appalto ad altro operatore economico per il rimanente periodo contrattuale, addebitando all'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta, impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni anche di immagine.

La Stazione appaltante si riserva di applicare l'art. 140, D. Lgs 163/2006.

E' facoltà della Stazione appaltante di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 134, D. Lgs. 163/2006

ART.11 - PAGAMENTI

Leasing finanziario mobiliare

L'importo dei canoni è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Il canone è onnicomprensivo: esso include il corrispettivo per la disponibilità dei beni nonché ogni altro onere (spese generali, utili, spese tecniche/professionali, imposte, oneri assicurativi, ecc.) sostenuto dalla società di leasing.

La periodicità del pagamento del canone sarà mensile anticipata secondo i termini di pagamento previsti dal D. Lgs. 231/2002.

Le fatture dovranno essere intestate alla stazione appaltante e contenere tutte le indicazioni riguardanti il contratto di riferimento.

In caso di ritardato pagamento la misura del tasso di interesse moratorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs n.231/2002 è stabilita prevedendo una maggiorazione di 1 (uno) punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della banca centrale Europea, la cui pubblicazione in GU è prevista dall'art. 5 comma 2, dello stesso decreto.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente sui conti bancari o postali accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche. La Stazione Appaltante effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento – addebito SEPA - sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore nei termini di cui all'art. 3, c. 7, L. 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto con D.L. 262/2006 convertito in Legge 286/2006, AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso EQUITALIA la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, mentre nel caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario, e sino alla presentazione della stessa, verrà sospeso il pagamento per l'intero importo. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. si impegna a dare al Fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da EQUITALIA.

Mutuo chirografario

In caso di scelta della opzione di mutuo chirografario, le rate saranno rimborsate con periodicità trimestrale sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto e calcolata sulla base delle variazioni del tasso di riferimento EURIBOR tre mesi oltre lo spread offerto; nel caso in cui la società abbia definito e perfezionato la copertura del tasso (CAP rate), la rata sarà rimborsata maggiorata dell'onere concordato per tutta la durata contrattuale (nel caso in cui la società avesse optato per il pagamento dilazionato del premio).

Si applicano per il resto le condizioni di cui al presente articolo.

ART.12 – RISCATTO ANTICIPATO**Leasing finanziario mobiliare**

E' facoltà della stazione appaltante di procedere durante il periodo contrattuale a riscattare anticipatamente quote dei beni oggetto del contratto di leasing anche in più momenti, attraverso una comunicazione scritta con raccomandata AR e/o PEC.

L'importo dovuto in caso di estinzione anticipata sarà pari al valore del debito residuo (montante residuo del debito in essere) maggiorato di una penale con tetto massimo di 2 (due) punti percentuali ovvero della percentuale proposta dall'offerente purché inferiore a 2 punti percentuali.

Mutuo chirografario

In caso di scelta della opzione mutuo chirografario, l'estinzione anticipata non potrà dare luogo alla applicazione di penale alcuna, fermo il resto.

ART.13 – INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all'Appaltatore. In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti dalla Stazione Appaltante, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità; ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, la Stazione Appaltante stabilirà l'interpretazione più conforme, e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dei concorrenti e dell'Appaltatore, che questi potranno far valere nell'opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite dalla Stazione Appaltante o, per essa, dal Direttore dell'esecuzione. In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 10 del presente CSA.

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di servizi di leasing finanziario mobiliare della Società aggiudicataria; inoltre, qualunque clausola apposta dalla Società

aggiudicataria stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunte dalla stessa aggiudicataria sugli ordini di fornitura, dovrà ritenersi come non scritta.

Parimenti le condizioni di mutuo non dovranno contenere clausole in contrasto con gli atti e documenti formanti la presente procedura di gara.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto d'appalto, se non rimesse alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell'Autorità giudiziaria Ordinaria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato. Il Foro competente è in ogni caso quello di Imperia.

ART.14 – DISPOSIZIONI FINALI

L'appalto in oggetto è regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto che forma parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e, per quanto ivi non disciplinato, dal Codice Civile e dall'afferente legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalla Regione Liguria in tema di contabilità, appalti e in materie che attengono all'oggetto dell'appalto.

ART.15 – RISERVATEZZA

Nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione della Stazione appaltante, ferma restando l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal citato codice per il trattamento dei dati personali che lo stesso dovesse essere tenuto ad eseguire.

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati anche personali, per esigenze concorsuali e contrattuali.

SOMMARIO

Art. 0. INQUADRAMENTO.....	2
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E PERIODICITA' DEI CANONI	4
Art. 3 – QUOTA DI RISCOATTO	5
Art. 4 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	5
Art. 5 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	6
Art. 6 – ESTENSIONE DEL CONTRATTO	7
ART.7 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 8 - CESSIONE DEL CREDITO.....	7
Art. 9 – ASSICURAZIONI	8
ART.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	8
ART.11 - PAGAMENTI	9
ART.12 – RISCOATTO ANTICIPATO.....	10
ART.13 – INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ..	10
ART.14 – DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ART.15 – RISERVATEZZA.....	11
SOMMARIO	12